

**Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali. (B.U. 28 dicembre 2010, n. 53)**

Art. 6

*(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 sono prorogati per l'anno 2011 alle condizioni ivi previste.
2. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 2/2010 sono prorogati per l'anno 2011 alle condizioni ivi previste.
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2011 in complessivi euro 1.500.000, è finanziato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa a valere sul fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 30 (UPB 01.08.01.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - parz.).

**Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1**

**Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese. (B.U. 3 febbraio 2009, n. 5)**

Art. 6

*(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti - Bonus energia)*

1. Al fine di sostenere le famiglie a basso reddito, i nuclei familiari meno abbienti, residenti in Valle d'Aosta, aventi requisiti di reddito stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, possono beneficiare, dietro presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente, di un bonus straordinario, per l'anno 2009, di importo pari a euro 300, finalizzato all'acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale.
2. Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

*(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti - Esenzioni tariffarie)*

1. Al fine di sostenere le famiglie a basso reddito, per l'anno 2009, in deroga alle normative vigenti, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'articolo 6, comma 1, possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e delle tariffe stabilite per i servizi pubblici erogati dagli enti locali della Valle d'Aosta.
2. Le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

**Legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2**

**Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi. (B.U. 2 febbraio 2010, n. 5)**

Art. 4

*(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti)*

1. Per l'anno 2010, sono prorogati gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 alle condizioni ivi previste.

2. Per l'anno 2010, in deroga alle normative vigenti, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/2009 possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato. Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.<sup>(8)</sup>

*(8) Articolo così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 15 febbraio 2010, n. 4.*